



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Commissione Nazionale per la Formazione Continua

VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente il "*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

VISTA la legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3, comma V, lett. b) che prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM);

VISTO l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "*La formazione continua nel settore Salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR);

VISTO l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile;

VISTA la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 relativa all'obbligo formativo dei crediti per triennio 2017- 2019;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

VISTI l'art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come successivamente modificato, nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative." e l'art. 16-quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

VISTO l'art. 25 del documento "La formazione continua nel settore salute", approvato con Accordo Stato-Regioni sancito il 2 febbraio 2017, nel quale si prevede che "Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. Assolve l'obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M."

VISTA la delibera della Commissione nazionale del 27 settembre 2018 finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione della formazione continua nel settore salute che all'art 4 prevede *"Ai fini di un ulteriore chiarimento rispetto a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 relativamente alla decorrenza dell'obbligo di formazione continua, si specifica che tale obbligo decorre, per i professionisti riguardo ai quali l'acquisizione del titolo abilitante (esame di stato) non è sufficiente per esercitare la professione, dal 1° gennaio successivo al contestuale possesso del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria ed alla successiva iscrizione ad un Ordine professionale. In tali casi si deve intendere, pertanto, che l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo dalla data di prima iscrizione all'Ordine. Per le professioni il cui esercizio, antecedentemente alla Legge 3/2018, non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, Collegi o Associazioni, l'obbligo di formazione decorre comunque dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante e prosegue senza soluzione di continuità con l'iscrizione all'Ordine"*;

VISTA la delibera del 25 ottobre 2018 con la quale viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n.3, ove non precedentemente assoggettati all'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni ;

VISTA la nota della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici datata 12 luglio 2019 relativa all'obbligo formativo dei professionisti di cui al D.M. Salute 23 marzo 2018;

CONSIDERATA l'audizione del 18 luglio 2019 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nel corso della riunione del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina;

TENUTO CONTO che la questione posta dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici investe anche altri professionisti di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM;

RITENUTO che quindi sia opportuno riconoscere un incentivo volto ad evitare che le incertezze derivanti dal periodo transitorio attuativo della legge 11 gennaio 2018, n. 3 possano ingenerare il procrastinarsi dell'iscrizione all'Albo professionale;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.

Roma, 25 luglio 2019

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

